

BENEFICIARI

1. D. (19 aprile 2017)

Al paragrafo 11 CRITERI DI SELEZIONE, criterio 1.1 "Attività principale del richiedente", si attribuiscono 10 punti se ricorre: "Attività agricola" svolta da impresa non iscritta alla camera di commercio alla sezione speciale agricola ed attività di "industria alimentare" o "industria delle bevande" (esclusi quelli riferiti ai prodotti della pesca) svolta da impresa non iscritta alla camera di commercio alla sezione speciale agricola.

Ma l'impresa agricola iscritta alla sezione speciale agricola, non è soggetto beneficiario del bando (cfr. paragrafo 6. BENEFICIARI), invece l'impresa agricola rientra nella misura 4.1.1.

1. R.

Possono accedere ai benefici previsti dal bando della Tipologia di Intervento 4.2.1 le imprese operanti nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Qualora tali imprese siano anche produttrici della materia prima agricola, questa deve rappresentare nell'ambito del progetto d'investimento un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) rispetto al totale della materia prima che si intende lavorare/trasformare.

Pertanto, anche le aziende agricole possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando, purché effettuo anche la fase di lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, fermo restando il rispetto delle quote di utilizzo della materia prima extra aziendale.

Di contro, la tipologia di intervento 4.1.1 finanzia investimenti, presentati da aziende agricole, inerenti attività connesse a quella agricola, ovvero lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materia prima agricola prevalentemente di provenienza aziendale.

2. D. (19 aprile 2017)

Si chiede se, in riferimento ai soggetti beneficiari di cui all'art. 6 del bando in oggetto (operanti nei settori della lavorazione, trasformazione e commercializzazione), resta inteso che gli stessi soggetti debbano operare congiuntamente in tutti e tre i settori citati oppure possano, quest'ultimi, ritenersi anche alternativi: ovvero, si chiede se un'impresa che effettua la sola lavorazione, oppure la sola trasformazione, possa partecipare al bando.

2. R.

Sono ammesse a partecipare al bando le imprese agroindustriali operanti nel settore della lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.

3.D. (6 giugno 2017)

Un'azienda agricola, che al momento, non può iscriversi alla CCIAA come agroindustria, in quanto alla Camera di Commercio chiedono tutte le autorizzazioni e certificazioni sanitarie, che l'azienda al momento non può avere in quanto l'opificio deve essere ancora costruito e l'attività implementata, può partecipare alla misura in qualità di azienda agricola impegnandosi ad

apportare tutte le aggiunte e variazioni ai fini fiscali e amministrativi dopo la concessione del decreto di finanziamento e prima della fine dei lavori.

3.R.

Si ritiene che allo stato l'azienda non possa partecipare alla misura in quanto possono accedere ai benefici previsti dal bando della Tipologia di Intervento 4.2.1 le imprese operanti nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Anche le aziende agricole possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando, purché effettivo, già al momento di presentazione dell'istanza, anche la fase di lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. D. (6 giugno 2017)

Un'azienda svolge attività di allevamento pollame. Può accedere alla misura 4.2.1. che si rivolge anche alla filiera "carne" visti i requisiti richiesti?

4. R.

Un'azienda svolge esclusivamente attività di allevamento pollame non può beneficiare delle agevolazioni previste dal bando della tipologia 421

5.D. (6 giugno 2017)

Si chiede relativamente al Criterio di selezione 3.5, in particolare riguardo alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal reg. UE 1185/2015, se l'acquisto di una caldaia a combustibile solido (alimentata a pellet) da utilizzare per il riscaldamento di ambienti (in modo diretto attraverso il riscaldamento dell'aria o in modo indiretto attraverso il riscaldamento dell'acqua circolante nei termosifoni) adibiti a uffici, sala mensa e spogliatoio è considerato un investimento meritevole di punteggio (3 punti).

5. R.

L'acquisto di una caldaia a combustibile solido (alimentata a pellet) da utilizzare per il riscaldamento di ambienti adibiti a uffici può essere considerato un investimento meritevole di punteggio (3 punti) purché siano rispettate le condizioni come descritte nella declaratoria del criterio.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. D. (11 aprile 2017)

Al punto 6 del paragrafo "Condizioni di ammissibilità" si richiede il seguente requisito a dimostrazione della sostenibilità economica finanziaria del progetto: "indice di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo, maggiore o uguale al 25%. Per le società che redigono il bilancio di esercizio ai sensi del codice civile e nel rispetto dei principi contabili nazionali, i dati cui fare riferimento per il rispetto della predetta condizione sono quelli

desumibili dal bilancio di esercizio approvato nell'anno antecedente la presentazione della Domanda di Sostegno.”

Si chiede:

- Il bilancio cui fare riferimento è da intendersi l'ultimo bilancio approvato?
- Avendo già deliberato un aumento di capitale sociale nel bilancio approvato 2016 è possibile provvedere all'effettivo versamento entro la data di emissione del decreto di assegnazione o di erogazione del contributo?
- Per le società che non sono tenute, in base alle norme vigenti, alla redazione del bilancio di esercizio, il rapporto è calcolato sottraendo dal totale dei debiti aziendali i debiti di natura commerciale esigibili entro l'esercizio (debiti Vs. fornitori a breve termine). Si chiede pertanto se è corretto unificare i sistemi di calcolo applicando, alle società che redigono il bilancio, la possibilità di estrapolare dal totale debiti in bilancio le voci relative ai debiti vs. fornitori a breve dalle relative voci appostate.

1. R.

I dati cui occorre fare riferimento per il calcolo degli indici sono quelli desumibili dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato o, se tenuto al deposito, a quello depositato presso la C.C.I.A.A.. Qualora l'azienda richiedente non abbia ancora provveduto alla approvazione e deposito, se tenuta, del bilancio relativo all'esercizio 2016, il bilancio di riferimento ai fini della determinazione degli indici sarà quello dell'anno precedente (2015).

Ai fini della determinazione dell'indice di autonomia finanziaria, per le società che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, il numeratore deve essere identificato nella voce patrimonio netto, il quale esprime il valore risultante dalla situazione patrimoniale aziendale (Capitale Sociale + Riserve + Utili/Perdite di esercizio ed esercizi precedenti portati a nuovo). Si precisa che il valore del Capitale Sociale cui fare riferimento è pari a quello versato dal/i socio/i. Pertanto, qualora l'azienda richiedente abbia già deliberato un aumento di Capitale Sociale nel corso di esercizi pregressi, si conferma la possibilità di provvedere al versamento entro la data di presentazione della Domanda di Sostegno.

Al fine di assicurare parità di trattamento, è data facoltà alle aziende richiedenti il sostegno di aumentare il proprio Capitale Sociale mediante sottoscrizione e contestuale versamento dello stesso, da effettuarsi obbligatoriamente prima della presentazione della Domanda di Sostegno.

In entrambi i casi si dovrà provvedere ad allegare, al pari di quanto disciplinato al punto M 1 del paragrafo “12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE” del bando una certificazione da parte di un professionista abilitato, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, del rispetto dell'indice di autonomia finanziaria e della correttezza dei dati utilizzati per il calcolo dello stesso, dimostrata mediante idonea documentazione contabile (delibera assemblea; versamento soci; libro soci; etc.) da presentare unitamente alla certificazione richiesta.

Per quanto attiene il valore del denominatore dell'indice di autonomia finanziaria, quest'ultimo deve essere determinato, in coerenza con quanto definito per chi non presenta il bilancio, sottraendo alla voce Totale Passivo di Stato Patrimoniale i debiti di natura commerciale esigibili entro l'esercizio (Debiti verso Fornitori a breve termine).

2. D. (11 aprile 2017)

Premesso che "gli investimenti devono essere ubicati nel territorio della Regione Campania", è ammessa la partecipazione di un'azienda con sede legale a Milano e sede produttiva in Campania, sede destinataria degli investimenti per i quali si vorrebbe presentare domanda di contributo?

2. R.

Si. I progetti di investimento, come disposto al paragrafo "7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ" del bando, devono essere ubicati nel territorio della Regione Campania ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.

3. D. (11 aprile 2017)

All'articolo 8 del bando della misura 4.2.1 vengono elencate le voci di spesa ammissibili al sostegno. Al punto 2 di tale elenco viene indicato che gli impianti per la produzione di energia non devono "utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientali vigente (D. Lgs. n. 152/2006)". L'affermazione va intesa nel senso di considerare i soli rifiuti classificabili come "Speciali" o "pericolosi"? In caso contrario, non potrebbe essere utilizzato alcun tipo di biomassa animale o vegetale in quanto tali prodotti vengono comunque elencati come rifiuti nella classificazione del D. Lgs. n. 152/2006?

Inoltre, il bando indica che gli impianti per la produzione di energia non devono "utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate". Con tale definizione deve intendersi che non possibile utilizzare quale materia prima per la produzione di energia prodotti derivanti da coltivazioni (o allevamenti) realizzati a tale scopo, mentre, al contrario, sarà possibile utilizzare scarti di lavorazione o deiezioni animali?

3. R.

La biomassa da utilizzare per alimentare i generatori di calore e gli impianti di cogenerazione per la produzione di energia, ammissibili a finanziamento dalla Tipologia di Intervento 4.2.1, non deve essere classificata come rifiuto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, e deve essere esclusivamente quella riportata nell'Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, lettere da b) ad f) comprese, ossia:

- Materia vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate - lettera b);
- Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura - lettera c);
- Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti - lettera d);
- Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- Sansa di oliva disoleata, avente determinate caratteristiche (come definite all'Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii) – lettera f).

4. D. (11 aprile 2017)

Quesito inerente la Filiera cerealicola-riso: qualora l'azienda acquisti il risone dal produttore agricolo e demandi ad un'altra azienda la fase di smembratura e, infine, preso il proprio stabilimento effettui le successive fasi di lavorazione, essa può partecipare al bando?

4. R.

Sì, purché l'azienda richiedente il sostegno garantisca un'adeguata partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'investimento. A tal fine, la garanzia del vantaggio è riscontrata mediante l'acquisto della materia prima, in questo caso il risone, direttamente dai produttori agricoli per una quota superiore al 50% della quantità totale annua che sarà acquistata dall'azienda.

5. D. (11 aprile 2017)

Si chiede di verificare, per la filiera della pasta, se la farina in qualità di materia prima, rientra nell'Allegato I del Trattato.

5. R.

La farina rientra nei "Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina" di cui al Capitolo 11 dell'Allegato I del T.F.U.E..

6. D. (11 aprile 2017)

Si chiede se un pastificio possa beneficiare del finanziamento pur acquistando, come di prassi, la farina da un intermediario/grossista e non direttamente dal produttore agricolo? L'accezione di produttore agricolo comprende anche i mulini che di fatto trasformano grano proveniente da agricoltori terzi in farina o solo gli agricoltori che producono solo il grano ma non la farina?

6. R.

Si premette che il Programma di Sviluppo Rurale riguarda anche l'agroindustria in una logica di integrazione delle filiere. Per tale motivazione la scheda di misura prevede il vincolo secondo il quale il 50% della materia prima acquisita debba provenire direttamente dai produttori. Tanto premesso, già nel corso della negoziazione della modifica al PSR, non è stata accolta una richiesta di modifica di analogo contenuto. Nulla vieta in ogni caso che l'industria di trasformazione della pasta, che dimostri con le intese di fornitura che riceve il grano direttamente dai produttori, possa esternalizzare la fase di molitura del grano acquistato dai produttori analogamente a quanto avviene per la fase di smembratura del risone.

In conclusione l'utilizzo della materia fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua che dovrà essere acquistata dall'impresa richiedente, è una delle condizioni di ammissibilità, dalla quale non si può prescindere; ne consegue che i mulini non possono essere considerati alla stregua dei produttori agricoli, a meno che non rispondano a specifici requisiti. Tuttavia la partecipazione al bando della tipologia 421 non è preclusa ai pastifici che ai fini della dimostrazione del predetto requisito di ammissibilità possono:

- a) provvedere anche alla trasformazione in farina del grano conferito dagli agricoltori, implementando in azienda specifiche attività;
- b) acquistare grano già trasformato in farina direttamente da produttori agricoli;
- c) acquistare grano dagli agricoltori esternalizzando la fase di molitura presso industrie a tanto specializzate.

7. D. (19 aprile 2017)

Il contratto di leasing finanziario in virtù del quale un'azienda dispone della propria unità immobiliare produttiva (stabilimento) rientra tra i titoli di disponibilità legittimi?

7. R.

Il contratto di leasing finanziario rientra tra i titoli di possesso ammissibili. Parimenti agli altri titoli, il contratto di leasing deve avere una durata tale da assicurare la disponibilità giuridica del bene per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento finale. E' inoltre richiesta in sede di presentazione della domanda un'espressa autorizzazione ad eseguire i miglioramenti sui beni oggetto d'intervento.

8. D. (19 aprile 2017)

Nel bando non sono previste quantità minime che ciascun impianto deve produrre. Come si fa a determinare la produzione minima affinché l'investimento venga ammesso a finanziamento?

8. R.

L'ammissibilità a finanziamento non è subordinata alla capacità di realizzare quantità minime di produzione. Tuttavia, gli investimenti devono essere coerenti e dimensionati all'effettiva capacità produttiva aziendale e giustificati dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, come richiesto al paragrafo 3.2 – "Descrizione degli investimenti che si intendono realizzare" - della relazione descrittiva del Business Plan.

9. D. (8 maggio 2017)

All'articolo 7 del bando della misura 4.2.1 vengono elencate le condizioni di ammissibilità. Al punto 6 di tale elenco vengono indicati i requisiti per dimostrare la sostenibilità economica finanziaria del proponente. Il secondo requisito, prevede che "il rapporto tra il costo totale del progetto proposto ed il patrimonio netto è inferiore o uguale a 3".

Nel caso tale requisito fosse soddisfatto, è comunque necessario allegare idonea documentazione bancaria, costituita da attestazione dell'istituto finanziario, qualora il richiedente disponga di proprie risorse, o lettera di benestare dalla quale si rilevi la disponibilità a finanziare il progetto, l'importo concedibile, il tasso applicato e la durata del mutuo? Tale adempimento è riferito esclusivamente alle "ditte individuali e le società che non sono tenute dalle norme vigenti alla redazione del bilancio di esercizio" oppure anche alle "società che redigono il bilancio d'esercizio"?

9. R.

Le ditte individuali e le società che non sono tenute dalle norme vigenti al deposito del bilancio di esercizio, al fine di soddisfare il requisito sopraindicato, devono dimostrare la disponibilità del capitale necessario per sostenere il programma d'investimento, pari almeno al 33% del costo totale del progetto. Pertanto, tali soggetti sono tenuti a presentare idonea documentazione bancaria, costituita da:

- attestazione dell'istituto finanziario, qualora essi dispongano di proprie risorse;
- lettera di benestare dalla quale si rilevi la disponibilità di un istituto finanziario/banca a finanziare il progetto, l'importo concedibile, il tasso applicato e la durata del mutuo. Si specifica che la lettera di benestare potrà essere rappresentata, rispondendo alle medesime richieste del bando, anche da una lettera di disponibilità da parte dell'istituto finanziario/banca alla concessione di un'apertura di credito, anche condizionata all'ottenimento del sostegno, con esplicita indicazione dell'importo e di eventuali clausole risolutive.

Per le società obbligate al deposito del bilancio d'esercizio i dati, cui fare riferimento per il soddisfacimento del requisito di ammissibilità attinente il rapporto tra costo totale del progetto e patrimonio netto (≤ 3), saranno desunti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e depositato presso la C.C.I.A.A..

10. D. (8 maggio 2017)

Il paragrafo 11. del Bando, relativo ai "Criteri di selezione", riporta al punto 1.1 (Attività principale del richiedente) l'assegnazione di 20 Punti in caso di attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata da "società cooperativa" – iscritta alla sezione speciale agricola – o "da impresa in contratto di rete con aziende agricole".

Ciò premesso, si chiede:

1. È consentito che una Società di capitale attiva nella produzione di vini – e che intende partecipare al Bando in oggetto - statuisce una "Rete di imprese" (senza personalità giuridica) con una Cooperativa agricola di produttori di uva da vino e sottoscrive con la medesima un apposito "Contratto di rete"? La Società di capitali può beneficiare dell'assegnazione del punteggio (20 Punti) previsto al punto 1.1 dei Criteri di selezione?
2. È consentito che dei due attori del raggruppamento in "Rete" (la Società di capitali e la Cooperativa agricola), pur sottoscrivendo il "Contratto di rete" manifestando l'interesse comune al sostegno delle produzioni vitivinicole di qualità certificata e alla loro promozione sui mercati di riferimento, partecipi agli interventi/investimenti di cui al Bando solamente la Società di capitali?
3. In caso di partecipazione al Bando secondo le condizioni suddette, la Società di capitale deve sottoscrivere con parte o tutti i soci della Cooperativa formali Contratti di fornitura di uva da vino, oppure con la Cooperativa stessa in rappresentanza dei soci?

10.R.

1. Sì, è consentito alla società richiedente di sottoscrivere un Contratto di Rete (senza personalità giuridica) con aziende agricole per beneficiare del punteggio previsto dal criterio 1.1.

2. Sì, è consentito alla sola Società di Capitali, aderente alla Rete, di richiedere il sostegno per gli investimenti di cui al presente Bando.
3. Ai fini del soddisfacimento della condizione di ammissibilità attinente la partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi che derivano dagli investimenti, la Società di Capitale deve allegare alla Domanda di Sostegno le intese di fornitura sottoscritte con i singoli soci della Cooperativa agricola, qualora essi non abbiano l'obbligo del conferimento del prodotto. Di contro, qualora lo Statuto/Regolamento della Cooperativa preveda l'obbligo del conferimento del prodotto da parte dei soci, la Società di Capitali deve sottoscrivere l'intesa di fornitura con la Cooperativa agricola e presentare lo Statuto/Regolamento della Cooperativa, l'elenco dei soci con la distinta delle superfici e delle produzioni conferite.

11.D. (8 maggio 2017)

La Tipologia di intervento 4.2.1 prevede la costituzione/aggiornamento del "Fascicolo aziendale", il quale dovrà contenere le informazioni relative ai "beni immobili" condotti dall'impresa corredati dai relativi titoli di possesso, nonché i "beni non alienati" presenti nel libro cespiti o libro inventario dell'impresa. Al riguardo, il fascicolo aziendale è stato concepito da AGEA per le imprese agricole e non per le imprese agro-industriali, pertanto, non prevede tutte le tipologie di beni in dotazione alle imprese agro-industriali, beni per la maggior parte altamente specializzati (addirittura vi sono imprese che hanno oltre 500 beni nel libro cespiti). A tal proposito, i consulenti ISMEA durante la riunione formativa sul BPOL tenutasi in Regione Campania il 31 Marzo u.s., hanno chiarito che in fase di caricamento dei dati economici nel software è stata concessa la possibilità di aggregare i beni aziendali con l'obbligo di dettagliarli nella relazione tecnica accompagnatoria.

Tenuto conto quindi della difficoltà di caricare nel fascicolo aziendale tutti i "cespiti" (es: beni immateriali, macchine/attrezzature, manutenzione su beni di terzi come ad esempio le ristrutturazioni di capannoni o macchine in affitto, ecc.) dell'impresa agro-industriale, si chiede se è possibile semplificare la procedura caricando solo i "beni immobili" e quelli mobili più rappresentativi ed allegando all'istanza di finanziamento sia il libro cespiti sia dettagliando tutti i cespiti nella relazione tecnica che accompagna il BPOL.

11. R.

Le imprese agroindustriali richiedenti il sostegno possono limitare il caricamento nel fascicolo aziendale ai soli beni immobili e ai macchinari/attrezzature più rappresentativi, dettagliando nella relazione tecnica che accompagna il BPOL la dotazione aziendale di beni materiali e immateriali posseduti, ed allegare alla Domanda di Sostegno il libro cespiti o libro inventario dell'impresa unitamente alla documentazione contabile.

12.D. (17 MAGGIO 2017)

Con riferimento alla condizione di ammissibilità, di cui a pag. 6 del bando, inerente la partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi che derivano dagli investimenti, si chiede di

confermare se, nel caso di una Cooperativa di produttori agricoli, la dimostrazione del requisito sia soddisfatta mediante la sola produzione ed allegazione dei seguenti documenti:

- Statuto societario;
- Regolamento dal quale si evinca l'obbligo del conferimento del prodotto da parte dei soci;
- Elenco dei soci (ove non rilevabile dal certificato camerale) con la distinta delle produzioni conferite nell'ultima annata agraria.

Resta espressamente inteso che in tal caso non è necessaria la produzione di intese di fornitura tra la Cooperativa agricola e i suoi Soci conferitori.

12.R.

Il requisito attinente la partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti sarà verificato mediante la presentazione di intese di fornitura della materia prima, riportanti i seguenti elementi:

1. dati identificativi dell'impresa e del soggetto fornitore;
2. tipologia, qualità e quantità annua della materia prima oggetto dell'intesa di fornitura;
3. distinta delle superfici con estremi catastali e/o dei capi allevati e stima delle produzioni;
4. periodo dell'impegno.

Nei casi in cui l'intesa sia sottoscritta con Cooperative agricole, Consorzi e Organizzazioni di Produttori i cui soci hanno da statuto o da regolamento interno l'obbligo di conferimento del prodotto, all'intesa di fornitura (che comunque dovrà riportare i dati identificativi dell'impresa e del soggetto fornitore; tipologia, qualità e quantità annua della materia prima oggetto dell'intesa e periodo dell'impegno) dovrà essere allegato lo Statuto/Regolamento, l'elenco dei soci conferitori e la distinta delle produzioni conferite.

Ove l'impresa richiedente sia una Cooperativa agricola, Consorzio di cooperative, Organizzazione di Produttori i cui soci hanno da statuto o da regolamento interno l'obbligo di conferimento del prodotto, in luogo delle intese di fornitura, sarà necessario presentare:

1. Statuto societario/Regolamento, dal quale si evinca l'obbligo del conferimento del prodotto da parte dei soci;
2. Elenco dei soci (ove non rilevabile dal certificato camerale) con la distinta delle produzioni conferite.

13. D. (17 MAGGIO 2017)

Con la presente si chiede se una società di cooperative, che si occupa prevalentemente della produzione, lavorazione e commercializzazione di uve e vino, possa usufruire del finanziamento messo a disposizione dal bando della misura 4.2.1 per realizzare nuovi impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti extra aziendali forniti da cooperative società o singoli produttori agricoli, come ad esempio cereali, latte e carne, e quindi introducendo nel proprio circuito agro-industriale nuovi prodotti richiesti dal mercato di riferimento.

13. R.

Fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando, si conferma la possibilità di realizzare investimenti che consentono l'introduzione di nuovi prodotti con chiaro riferimento alla filiera interessata.

14. D. (17 MAGGIO 2017)

In merito ai soggetti beneficiari di cui agli articoli 6 e 7 del bando in oggetto (Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali), operanti nell'ambito dei processi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed in riferimento agli investimenti ammissibili di cui all'articolo 8, si chiede se è contemplata anche la realizzazione di un birrificio ed eventualmente a quale filiera bisogna fare riferimento.

14. R.

La realizzazione di un birrificio è ammissibile ai finanziamenti del bando nella filiera cerealicola.

15. D. (17 MAGGIO 2017)

- 1) Si chiede se un caseificio possa beneficiare del finanziamento se acquista il latte da società, ubicate sul territorio campano, che hanno la funzione di raccolta dalle varie aziende zootecniche.
- 2) Il produttore agricolo primario può essere ubicato fuori regione?

15. R.

- 1) Si il caseificio può beneficiare del finanziamento nel rispetto del punto 4 del paragrafo 7 pag. 6 del bando, che richiede la fornitura diretta da produttori agricoli per una quota superiore al 50%.
- 2) il produttore agricolo primario può essere ubicato anche fuori regione (nel territorio UE).

16. D. (17 MAGGIO 2017)

Relativamente ad un beneficiario che intende effettuare la produzione di "*liquore alla rucola*", un particolare amaro digestivo, dove la materia prima è rappresentata dalla rucola, oltre a zucchero e alcol etilico che sia in termini quantitativi che economici sono prevalenti rispetto alla rucola e non sono prodotti forniti da produttori agricoli, si chiede se è possibile ritenere l'iniziativa meritevole di finanziamento.

16. R.

La produzione di "*liquore alla rucola*", non è ammissibile al finanziamento come si evince tra i requisiti di ammissibilità del bando, in cui si dice "*la materia prima agricola (in questo caso la rucola) deve essere una quota superiore al 50% della quantità annua acquistata per il prodotto lavorato.*"

17. D. (17 MAGGIO 2017)

Sono ammissibili le spese per interventi edili finalizzati all'ampliamento dell'unità produttiva di un'azienda agro-alimentare che conduce in locazione finanziaria (contratto di leasing con durata superiore al possesso minimo di 8 anni dalla data della domanda)?

17. R.

Non sono ammissibili le spese per interventi edili finalizzati all'ampliamento dell'unità produttiva non di proprietà.

18. D. (17 MAGGIO 2017)

Un Consorzio di cooperative agricole operante nel territorio provinciale di Benevento attraverso varie unità produttive e di rappresentanza dislocate in luoghi e comuni diversi, in riferimento al

bando della misura 4.2.1, chiede se relativamente alla descrizione degli interventi ammessi a finanziamento, e precisamente al punto 5 descrizione degli interventi – lett. A) commercializzazione dei prodotti agricoli, è da intendersi:

1. La possibilità di collocazione e finanziamento in più sedi produttive e di rappresentanza, di punti di commercializzazione;
2. Oppure è possibile il finanziamento di un solo punto di commercializzazione anche presso la sede legale dell'azienda;
3. Oppure è possibile il finanziamento di un solo punto di commercializzazione anche presso una sede produttiva dell'azienda, diversa dalla sede legale.

18. R.

I beneficiari ammessi dalla tipologia di intervento 4.2.1 sono imprese agroindustriali ovvero le imprese che operano nel settore della lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti.

Il Consorzio di cooperative agricole può beneficiare delle agevolazioni previste dal bando solo nel caso in cui gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sia correlata alla lavorazione/trasformazione dei prodotti agricoli in entrata.

19. D. (23 maggio 2017)

Nel 2016 una S.r.l., ai sensi dell'art. 2364-comma 2- del c.c., ha cambiato periodo di imposta (si allega art.2364, comma 2, c.c.). A causa di tale opzione che ha modificato la data di inizio dell'esercizio, l'ultimo bilancio chiuso riguarda il periodo 01.01.2016-31.05.2016, mentre l'ultimo bilancio, approvato e depositato di durata annuale, fa riferimento al periodo 01.01.2015-31.12.2015.

Pertanto, per il calcolo dei parametri atti a giustificare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto, a quali dati di bilancio bisogna far riferimento, a quelli relativi all'ultimo bilancio di durata annuale (2015) o a quelli relativi all'ultimo bilancio in ordine temporale ma di durata di 5 mesi (01.01.2016-31.05.2016)?

19. R.

Ai fini del calcolo dei parametri atti a giustificare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto si fa riferimento ai dati desumibili dall'ultimo bilancio, anche semestrale, approvato e depositato.

20. D. (23 maggio 2017)

1. Il 50% della materia prima deve essere calcolato solo sul surplus rispetto alla nuova produzione che si va ad incrementare o sulla totalità dell'approvvigionamento;
2. La provenienza della materia prima può essere anche extra campana? Sussistono vincoli geografici o è ammessa la provenienza sia italiana che europea che extraeuropea?

20. R.

1 Per la definizione della quota di materia prima extra aziendale si deve fare riferimento alla totalità della materia prima che l'impresa intende lavorare

2. La provenienza della materia prima può provenire anche fuori regione (nel territorio UE).

21.D (23 maggio 2017)

Si chiede se un'azienda agricola, intenzionata a proporre un progetto di un salumificio, da finanziare nella misura 421 - agroindustria - e quindi aggiungere il relativo codice istat, e la conseguente attività non agricola, risulta ammissibile ai fini del PSR. Se l'azienda realizza l'impianto in un'area agricola di un comune, laddove, essendo decaduto il PRG, vige il Piano di Fabbricazione, per il quale il comune stesso - Responsabile UTC - ha confermato che nulla osta alla realizzazione dell'impianto per il quale rilascerà sia il permesso a costruire che le successive autorizzazioni all'esercizio dell'atti

21. R

Un'azienda agricola che al momento della presentazione dell'istanza effettui solo la fase di produzione della materia prima non ha i requisiti per poter partecipare al bando della 4.2.1. I progetti della tipologia di intervento 421, per essere ammessi a finanziamento, devono essere esecutivi e pertanto in possesso di dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi

22.D. (23 maggio 2017)

Possono beneficiare del sostegno società che operano nell'ambito della produzione, trasformazione e commercio del settore florovivaistico e nello specifico delle erbe medicinali e officinali

22. R

Si, possono beneficiare del sostegno le società che operano nel settore florovivaistico

23.D. (23 maggio 2017)

Il valore percentuale utilizzato per l'attribuzione del punteggio è calcolato sul totale della materia prima che si intende lavorare e si dichiara nel business plan OPPURE è calcolato sul totale di materia prima che risulta lavorata come si evince dai dati dell'ultimo bilancio depositato?

23. R.

Il valore percentuale per il criterio di selezione 3.2 punteggio viene calcolato sul totale della materia prima che il richiedente intende lavorare e che si dichiara nel business plan.

24. D. (23 maggio 2017)

Per le società che redigono il bilancio, i dati cui fare riferimento sono:

1. Il bilancio di esercizio approvato nell'anno 2016 e quindi relativo all'2015?
2. Il bilancio di esercizio approvato nell'anno 2017 e quindi relativo all'anno 2016?

24 R.

Il bilancio da considerare è l'ultimo approvato e depositato.

25.D. (23 maggio 2017)

In merito alla misura 4.1.2. "trasformazione prodotti agricoli" vorrei sapere se sono ammissibili le seguenti attività:

- Produzione e confezionamento di pinoli
- Torrefazione del caffè

25. R.

Con riferimento alla tipologia di intervento 4.2.1. è ammissibile l'attività di produzione e confezionamento di pinoli (filiera ortofrutticola), ma non è ammessa l'attività di torrefazione del caffè (prodotto afferente a nessuna delle filiere elencate al paragrafo 7 del bando)

26.D. (23 maggio 2017)

La calibratura ed il confezionamento delle uova è un'attività ammissibile? Ed in quale filiera?

26.R.

L'attività di confezionamento e la calibratura delle uova non è ammissibile in quanto non rientra tra le filiere indicate nel bando al paragrafo 7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.

27.D. (23 maggio 2017)

La preparazione per il mercato di ortaggi e frutta può essere intesa come lavorazione?

27.R.

La preparazione per il mercato di ortaggi e frutta, finalizzata alla realizzazione di prodotti rispondenti alle norme di commercializzazione generale dei prodotti ortofrutticoli, può essere intesa come lavorazione.

28.D. (23 maggio 2017)

Un mangimificio per alimenti zootecnici i cui input sono granaglie (cereali) e proteiche (es, soia) può partecipare alla misura 4.2.1?

28.R.

Un mangimificio per alimenti zootecnici che trasforma prodotti agricoli in entrata di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea nell'ambito delle filiere riportate nel bando al capitolo 7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' può partecipare alla tipologia di intervento 4.2.1

29.D. (23 maggio 2017)

Un'impresa edile sta ultimando un frantoio oleario su terreno di sua proprietà per diversificare facendo allargamento della Partita IVA può richiedere finanziamento per le attrezzature anche se al momento della domanda non avrà ultimato i lavori di realizzazione del frantoio? Possiamo considerare i dati di bilancio della impresa edile dei due anni antecedenti alla domanda di finanziamento?

29.R.

Un'impresa edile non può beneficiare delle agevolazioni previste dal bando della tipologia di intervento 421.

30.D. (23 maggio 2017)

Un Mulino che attualmente compra grano e produce farina può chiedere un finanziamento l'attrezzatura per produrre pane e pasta?

30.R.

Un Mulino che compra grano, rispettando le condizioni riportate nel bando al paragrafo 7, e produce farina può chiedere a finanziamento l'attrezzatura per produrre pane e pasta.

31.D. (23 maggio 2017)

(rif. Par. 7/condizioni di ammissibilità) Le ditte individuali e le società di persone devono dimostrare una disponibilità di capitali pari al 33% del progetto degli investimenti. Tale calcolo deve riguardare l'importo IVA compresa o IVA esclusa?

31.R.

Il 33% di disponibilità di capitale proprio è riferito agli importi degli investimenti esclusa l'Imposta di Valore Aggiunta.

32.D. (23 maggio 2017)

(Rif. Par. 7 Condizioni di ammissibilità) una società agricola semplice (non tenuta alla redazione del bilancio) ai fini del calcolo del rapporto capitale impegnato/debito finanziario può desumere i dati occorrenti da una situazione contabile aggiornata al 31.03.2017 ed asseverata da professionista a tale scopo abilitato?

32.R

Una società agricola che non è tenuta alla redazione del bilancio, ai fini del calcolo del rapporto capitale impegnato/debito finanziato può presentare un bilancio aggiornato redatto da un professionista abilitato, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

33.D. (23 maggio 2017)

Vorrei sapere se è ammissibile alle agevolazioni della Misura 4.2.1 un progetto presentato da una newco che nasce dal conferimento di un ramo d'azienda da parte di un imprenditore agricolo individuale, ramo d'azienda concernente la sua parte la sua parte di attività attinente alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

33. R

Una nuova iniziativa che acquisisce un ramo d'azienda da un'impresa agricola trasformatrice della materia prima può partecipare al bando.

34.D. (23 maggio 2017)

Si chiede se è preclusa la partecipazione al bando di un'impresa che, oltre a trasformare e commercializzare, risulti anche produttrice della frutta oggetto di trasformazione e commercializzazione, fermo restando le percentuali di cui all'art.7.

Infine si chiede, nel caso in cui l'attività di trasformazione sia cominciata nel 2017, se è sufficiente, al fine di ritenerla prevalente rispetto all'attività di produzione, l'iscrizione nel Registro Imprese come attività principale.

34. R.

Se l'impresa richiedente svolge a titolo principale l'attività di trasformazione e risulta anche produttrice della frutta oggetto di trasformazione, può accedere ai benefici del bando della tipologia di intervento 4.2.1, sempre che le forniture di materia prima extra aziendale superino il 50%.

35. D. (6 giugno 2017)

Un frantoio in affitto intende realizzare di interventi di ristrutturazione e miglioramento; quesito: cosa si intende per “possesso”? in pratica: il frantoio deve essere proprietario per atto notarile nell'intero immobile e/o della superficie di intervento oppure basta allegare un contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato?

35.R.

Per realizzare interventi di miglioramento il richiedente può disporre dell'immobile in forza di un contratto di locazione registrato ad uso commerciale che copra temporalmente il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e per i successivi 5 anni dal pagamento finale a garanzia del rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013, che comunque, come riportato nella nota 1 a pag 4 del paragrafo condizioni di ammissibilità, deve garantire il possesso per almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

36. D (6 giugno 2017)

In merito alla disponibilità della materia prima: essa va dimostrata per intero? Oppure è sufficiente produrre le intese di fornitura con aziende agricole per oltre il 50% della quantità che si intende lavorare?

36. R

La disponibilità della materia prima deve essere dimostrata per l'intero quantitativo che si intende lavorare/trasformare.

37. D. (6 giugno 2017)

Nel caso di un'azienda vitivinicola che lavora il 40% di uve prodotte su terreni propri e il 60% di uve extraziendali, le intese di fornitura da produrre che percentuale devono coprire? Solo un ulteriore quota per superare il 50% (quindi almeno il 10% nell'esempio proposto)? Oppure almeno il 50% del totale extraziendale?

37. R

In riferimento alla disponibilità di materia prima, un'azienda vitivinicola che lavora il 40% di uve prodotte su terreni propri, deve produrre intese di fornitura per il 60% della materia prima che si intende trasformare, e di questa, una quota superiore al 50% deve essere fornita da produttori agricoli.

38.D. (6 giugno 2017)

Il Bando al par. 7 punto 6, prevede:

- L'indice di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo *detrato dei debiti verso fornitori a breve*, è maggiore o uguale al 25%;
- Il rapporto tra il costo totale del progetto proposto ed il patrimonio netto è inferiore o uguale a 3.

Si chiede se è sufficiente il verificarsi di uno solo dei due punti o se debbano verificarsi simultaneamente.

38.R.

Al fine della dimostrazione della sostenibilità economico -finanziaria del progetto devono essere dimostrati entrambi i punti

39.D (6 giugno 2017)

In caso di terreno in zona PIP, per la presentazione della domanda è sufficiente la determina di assegnazione dello spazio da parte del Comune proprietario con impegno del proponente a formalizzare l'atto di acquisto.

39.R.

Ai fini della presentazione della domanda il beneficiario deve già aver formalizzato l'atto di acquisto.

SPESE AMMISSIBILI

1. D. (19 aprile 2017)

Il bando specifica che sono ammesse le spese per acquisto di strutture prefabbricate. In tal caso, si vuole intendere acquisto di strutture prefabbricate per la realizzazione ex novo di un capannone o anche l'acquisto di un capannone prefabbricato già esistente?

1. R.

Per "acquisto di strutture prefabbricate" si intende la realizzazione ex novo di strutture, mediante l'associazione e/o il completamento in opera di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d'opera.

2. D. (19 aprile 2017)

Si chiede se è ammesso l'acquisto di impianti e macchinari usati per la trasformazione e la lavorazione di frutta (nella fattispecie: forno statico per essiccazione; macchina pelatrice/detorsolatrice; nastri trasportatori di frutta; macchina confezionatrice; vasche per lavaggio), considerato che nella preclusione di cui all'art. 8 risultano menzionate soltanto le attrezzature usate.

2. R.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all'acquisto di beni strumentali usati.

3. D. (17 MAGGIO 2017)

Si chiede se la tipologia di intervento 4.2.1 contempla tra le spese ammissibili l'acquisto di un autocarro dotato di cisterna per il trasporto del latte. Nel caso in cui il mezzo di trasporto (autocarro) fosse escluso, sarebbe ammissibile la spesa per l'acquisto della sola cisterna?

3. R.

La 4.2.1 finanzia impianti di produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione e pertanto il solo autocarro dotato di cisterna per il trasporto del latte non è coerente con la tipologia di intervento.

4.D. (23 maggio 2017)

Possono essere finanziabili anche il sito web aziendale o lo shop on-line?

4.R.

Il bando non prevede la realizzazione di Investimenti finalizzati alla creazione di siti web aziendali o di shop on-line

5.D. (23 maggio 2017)

Rientrano nei finanziamenti anche la sistemazione dei terreni con interventi di ingegneria naturalistica, sistemazione degli impianti di drenaggio e raccolta, sistemazione impianto fognario

5.R.

Non sono ammissibili le spese di cui alla richiesta.

6.D. (23 maggio 2017)

Oltre il milione di spesa è necessaria una gara con evidenza pubblica per la scelta dei fornitori?

6.R.

Non è necessaria una gara con evidenza pubblica per la scelta dei fornitori di macchinari e attrezzature.

7.D. (6 giugno 2017)

Si chiede se un intervento di risanamento conservativo di un fabbricato, prevedendo anche interventi strutturali, quindi non manutenzione straordinaria, rientra tra le spese ammissibili.

7.R.

Nel bando della misura al punto 8.1 è prevista l'ammissibilità delle spese relative alla costruzione o miglioramento di immobili, pertanto si ritiene rientrino anche gli interventi di risanamento conservativo di un fabbricato comprensivo di interventi strutturali riconducibili all'art. 3 comma 1 lettera c DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

8.D. (6 giugno 2017)

Si chiede, inoltre, se il costo dell'intervento di risanamento del fabbricato debba ammontare almeno al 50% del valore del costo di costruzione a nuovo del fabbricato stesso e/o il fabbricato deve essere obbligatoriamente accatastato in F2.

8.R.

Come indicato al punto 12.4.1.2. Costi di ammissibilità delle "Disposizioni Attuative Generali" il costo delle opere riconducibili a interventi di recupero conservativo deve ammontare almeno al 50% del valore stimato del nuovo fabbricato. Il valore di riferimento della stima sarà desunto dalla quotazione immobiliare dell'Agenzia delle entrate, tenendo conto della localizzazione, della destinazione (attività produttiva) e del "valore di mercato" MAX.

L'accatastamento in F2 del fabbricato è solo prerogativa premiante per il criterio di selezione 3.6

9.D (6 giugno 2017)

Per la realizzazione di costruzione ad uso agricolo, visto che il progetto deve essere esecutivo, corredato dal permesso di costruire, e almeno la richiesta di presentazione al Genio Civile per le

parti strutturali, le suddette autorizzazioni vanno richieste anticipatamente e pertanto incaricando dei Tecnici per la predisposizione di quanto necessario. Premettendo che spesso il tecnico viene scelto per la fiducia e le capacità possedute, si chiede, considerando che i tecnici (progetto architettonico, progetto strutturale, geologo) hanno predisposto i relativi progetti tempo prima, le relative spese tecniche sono finanziate?

9.R

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e pertanto anche le spese tecniche sostenute per la predisposizione del progetto sono ammissibili a contributo purché sostenute successivamente alla data di approvazione del PSR Campania 2014-2020 (20 novembre 2015).

10.D. (6 giugno 2017)

L'incarico ai tecnici fatto mesi prima dell'apertura dei bandi è soggetto a tre preventivi come per le imprese?

10.R.

Per quanto concerne la fornitura di servizi, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, la qualità del servizio e l'affidabilità del fornitore, è necessario acquisire tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

11.D. (6 giugno 2017)

Relativamente al grado di parentela tra richiedente e fornitore, è presente un limite specifico? Lo stesso vale anche per i tecnici progettisti?

11. R.

Non vi è alcun limite specifico relativamente al grado di parentela tra richiedente e fornitore e tra richiedente e tecnici progettisti.

12. D. (6 giugno 2017)

Un'impresa agro-industriale operante nel settore della trasformazione dei cereali (molino), che soddisfa i requisiti soggettivi e oggettivi del bando della misura in oggetto, intende richiedere gli aiuti finanziari previsti dalla misura 4.2.1 per intervenire su fabbricati (posseduti con regolare contratto di affitto) attualmente in corso di costruzione. La struttura è stata autorizzata con permesso di costruire attualmente in corso di validità, rilasciato dall'UTC del Comune di appartenenza. L'autorizzazione è rilasciata per la realizzazione di un immobile destinato ad attività artigianale con annessi uffici, installazione di un impianto fotovoltaico, il tutto in affinità con il codice di attività di trasformazione di cereali per la produzione di farine.

Si chiede se possibile ottenere ai sensi della misura in oggetto l'aiuto finanziario per opere di completamento delle strutture, senza dover chiedere ulteriore atto autorizzativo ed utilizza una perizia giurata redatta da tecnico abilitato che identifichi e quantizzi in maniera puntuale le opere già realizzate al momento della istanza.

12. R.

Non è possibile richiedere il sostegno finanziario per il completamento della struttura operativa, in quanto non in possesso di un titolo di proprietà della stessa.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

1. D. (19 aprile 2017)

In merito al bando PSR 2014-2020 misura 4.2.1, il sito indica come scadenza 25 maggio. Tale scadenza fa riferimento al termine di presentazione delle domande o che il 25 maggio scadono i 60 giorni dalla pubblicazione sul BURC (27/03/2017) e quindi le domande si possono presentare dal 25 maggio?

1.R.

Ai sensi del DRD n. 67 del 14 marzo 2017, i termini per far pervenire agli uffici competenti le Domande di Sostegno sono stabiliti in 60 giorni a decorrere dal 27 marzo 2017, data di pubblicazione del bando sul BURC. Pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle Domande è fissato al 25 maggio 2017.

2. D. (17 MAGGIO 2017)

Le intese di fornitura, di cui all'art. 12 lettera L del Bando, sono contratti in forma di scrittura privata o devono essere registrati?

2. R.

Non vi è necessità di registrazione per le intese di fornitura.

3. D. (17 MAGGIO 2017)

1. Il paragrafo 12 "Presentazione delle domande e documentazione" prevede che il plico contenga i lay-out dello stabilimento e di progetto in scala corredati da apposita leggenda per l'identificazione dei macchinari e attrezzature esistenti e degli investimenti proposti, datati e firmati dal tecnico progettista. A tal proposito si chiede in caso di realizzazione di una nuova unità con conseguente trasferimento dell'attività se è necessario consegnare anche il lay-out del precedente stabilimento?
2. Nell'ambito della documentazione tecnica indicata dal paragrafo 12 "Presentazione delle domande e documentazione" si chiede se è prevista la consegna del progetto presso gli uffici del Genio Civile?

3. R.

1. Basta consegnare il solo lay-out del nuovo stabilimento, evidenziando il posizionamento dei vecchi macchinari con i nuovi;
2. Non è prevista la consegna del progetto presso gli uffici del Genio Civile ma presso la UOD competente territorialmente indicata al paragrafo 12 del bando.

4.D. (23 maggio 2017)

Esiste un format specifico per le intese di fornitura da presentare?

4.R

Per le intese di fornitura da presentare non esiste un format specifico.

5.D. (23 maggio 2017)

Quali sono i casi in cui ricorre la necessità di nominare un RUP?

5.R

Con riferimento al bando i beneficiari privati sono tenuti alla nomina del RUP nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs n. 50/2016 qualora:

- contratti relativi ad appalti di lavori superiori a 1.000.000 di euro sovvenzionati in misura superiore del 50% laddove tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all'allegato 1 del DLgs n. 50/2016
- appalti di servizi di importi superiori alle soglie di cui all'art. 35 del predetto decreto, sovvenzionati in misura superiore al 50%, quando siano connessi all'appalto di lavori di cui al punto i).

6 D. (6 giugno 2017)

Le intese di fornitura vanno registrate? Se sì quando? Alla sottoscrizione delle stesse? Prima del collaudo delle opere realizzate?

6. R.

Secondo quanto riportato dal Bando al paragrafo 12 L le intese di fornitura per l'approvvigionamento delle materie prime non devono essere registrate.

CRITERI DI SELEZIONE

1. D. (19 aprile 2017)

Il criterio di selezione "Attività principale del richiedente" attribuisce un punteggio pari a 20 se trattasi di *"Attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (esclusi quelli riferiti ai prodotti della pesca) esercitata da società cooperativa - iscritta alla sezione speciale agricola - o da impresa in contratto di rete con aziende agricole"*. In tal caso un'impresa non agricola in contratto di rete con aziende agricole ha diritto all'attribuzione del suddetto punteggio?

1. R.

Un'impresa non agricola che sottoscrive un contratto di rete con aziende agricole può beneficiare dell'assegnazione del punteggio pari a 20 punti.

2. D. (19 aprile 2017)

Al paragrafo 7 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ punto 2 il bando cita tra le filiere ammesse PIANTE MEDICINALI E OFFICINALI. Tale filiera, seppur annoverata nel bando tra quelle eleggibili, però non rientra in nessuna della Macroaree previste al paragrafo 11 CRITERI DI SELEZIONE - Criterio 1.2 "Ubicazione degli impianti di lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli".

2. R.

Il criterio di selezione 1.2 "Ubicazione degli impianti di lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli" intende favorire le imprese agroindustriali operanti in filiere produttive che rappresentano una vocazione nell'ambito delle macroaree entro le quali è localizzato l'investimento.

Il criterio territoriale, pertanto, non attribuisce un punteggio per le imprese operanti nella filiera delle piante medicinali e officinali, in quanto tale filiera non rappresenta una specifica vocazione per il territorio.

3. D. (8 maggio 2017)

In riferimento ai 5 punti assegnati dal "Criterio di Selezione 3.2" della tipologia di intervento 4.2.1 per i progetti che prevedono la produzione di prodotti iscritti al registro comunitario delle denominazioni di origine protetta (DOP) e/o delle indicazioni geografiche protette (IGP), volevo chiedere quanto segue.

Tanto predetto, si chiede se alle aziende certificate dal Consorzio di Tutela del "Carciofo di Paestum IGP" come "Utilizzatori" possono essere riconosciuti i 5 punti assegnati dal predetto criterio di selezione.

3. R.

Sì, possono beneficiare del punteggio di 5 punti relativi al Criterio di Selezione n. 3.2 anche i richiedenti iscritti nell'apposito registro degli "Utilizzatori".

4. D. (17 MAGGIO 2017)

All'azienda agricola (persona fisica o giuridica), iscritta alla C.C.I.A.A. alla sezione speciale agricola, che effettua anche la fase di lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli utilizzando materia prima extra aziendale per una quota superiore al 50%, possono essere attribuiti i 20 punti rispetto all'attività principale del richiedente?

4. R.

Non è possibile attribuire 20 punti per il criterio di selezione 1.1 "attività principale del richiedente" ad un'azienda agricola che effettua anche la fase di lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli.

5. D. (17 MAGGIO 2017)

Nel caso un soggetto richiedente sia una "filiale di OP" (codice Ateco importanza primaria: 46.31.1 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi), riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi dei regolamenti predetti e costituita come società a responsabilità limitata le cui quote societarie sono detenute dalla OP e da soci della stessa OP, si chiede se possono essere attribuiti a tale soggetto richiedente i 20 punti relativamente al criterio di selezione 1.1 ritenuto che, in linea con quanto previsto sia dalla declaratoria sia dalla riforma dell'OCM ortofrutta, la "filiale di OP" già garantisce a tutti gli effetti l'accorciamento nonché il completamento della filiera privilegiando le forme associative.

5. R.

Con riferimento al quesito si specifica che alla filiale di OP possano essere assegnati 20 punti in coerenza con il collegamento logico del criterio di selezione approvato con DPR n. 15/2016, che favorisce le imprese che rispondono alla strategia di avere filiere meglio organizzate ed efficienti, caratteristica strutturale delle filiali di OP, delle OP e delle AOP. Pertanto, i 20 punti saranno assegnati in fase di istruttoria alle tipologie sopra citate.

6. D. (17 MAGGIO 2017)

- 1) Nei criteri di selezione (art. 11 del Bando) si fa riferimento alla possibilità di acquisire un punteggio in caso di possesso di certificazioni volontarie. Si chiede, pertanto, se tra esse si possa considerare anche la certificazione sulla Gestione della Qualità ISO 9001:2008;
- 2) è possibile ottenere l'assegnazione di un punteggio nel caso in cui si disponga l'impegno dei soci (trattasi di una società di persone, s.n.c.) ad immettere capitale proprio ad incremento del patrimonio netto aziendale. Nei criteri di selezione (art. 11 del Bando) si fa riferimento ad un possibile periodo di versamento collocabile "successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva" e "prima del provvedimento di concessione". Tuttavia nella FAQ n. 1 sulle condizioni di ammissibilità (11 aprile 2017) viene precisato che *"è data facoltà alle aziende richiedenti il sostegno di aumentare il proprio Capitale Sociale mediante sottoscrizione e contestualmente versamento dello stesso, da effettuarsi obbligatoriamente prima della presentazione della Domanda di Sostegno-* Appurato che l'impegno ad immettere capitale proprio vada allegato alla Domanda di Sostegno, quando va effettuato il versamento della suddetta quota? Prima della presentazione della Domanda (come riportato nella FAG) o tra l'approvazione della graduatoria ed il provvedimento di concessione (come riportato nel Bando)? In quest'ultimo caso, il provvedimento di concessione verrebbe emanato solo a seguito di dimostrazione del versamento effettuato?
- 3) Un caseificio intende realizzare una linea di produzione dello yogurt a base di latte di bufala che si affiancherebbe a quella esistente di produzione della mozzarella di bufala. In relazione alla differenza di punteggio che viene attribuito nei criteri di selezione (art. 11 del Bando) , si chiede se la produzione dello yogurt possa essere considerata come "introduzione un prodotto mai trattato dall'impresa" o come "estensione della linea prodotti già presenti nell'offerta dell'azienda".

6. R.

1. Con la certificazione sulla Gestione della qualità ISO 9001:2008 è possibile acquisire il punteggio per il possesso di certificazioni volontarie;
2. Ai fini del criterio di ammissibilità il versamento del Capitale Sociale è da effettuarsi obbligatoriamente prima della presentazione della Domanda di Sostegno.
 - 2.1 Il versamento di capitale sociale finalizzato alla valutazione attraverso i criteri di selezione deve essere effettuato prima del provvedimento di concessione.
- 3 Si il caseificio può realizzare una nuova linea di produzione dello yogurt a base di latte di bufala ed è considerata come "introduzione di un prodotto mai trattato dall'impresa".

7. D. (17 maggio 2017)

Il paragrafo 11 “Criteri di selezione” nella sezione dedicata alle caratteristiche del progetto, il miglioramento della prestazione globale che viene definito attraverso l’incremento del capitale sociale, individuato quale indice di incremento dell’autonomia finanziaria. A tal proposito si chiede se è possibile incrementare il capitale sociale mediante il ricorso alle riserve di capitale disponibili?

7. R.

Non è possibile incrementare il capitale sociale mediante il ricorso alle riserve, in quanto non incrementa il patrimonio netto, pertanto è necessario un incremento del Capitale sociale con relativo versamento.

8. D. (17 maggio 2017)

Si chiede in riferimento alla misura 4.2 visto che il bando prevede investimenti relativi alla lavorazione e trasformazione, la realizzazione di un nuovo macello aziendale è ammissibile a finanziamento? Se l’azienda già opera nel settore della macellazione, con l’introduzione della disossatura degli animali macellati, può beneficiare del punteggio al criterio di selezione 3.4 valevole 10 punti (introduzione di un prodotto non presente sul mercato o l’introduzione di un prodotto mai trattato dall’impresa)?

8. R.

Nell’ambito delle filiere il bando consente la realizzazione del macello aziendale.

La disossatura, essendo solo una fase della lavorazione non può beneficiare del punteggio al criterio di selezione 3.4 valevole 10 punti “introduzione di un prodotto non presente sul mercato o l’introduzione di un prodotto mai trattato dall’impresa”.

9.D. (23 maggio 2017)

Il “Criterio di selezione 3.5” relativo alla verifica della presenza/assenza di aspetti ambientali prevede nel caso in cui “Gli investimenti previsti dal progetto derivano da studi LCA” l’assegnazione di 5 punti.

Al riguardo si chiedono chiarimenti in merito al metodo da adottare nello studio LCA e se tutti gli investimenti richiesti a finanziamento devono derivare da studi LCA per acquisire il punteggio.

9. R.

La struttura e le richieste di LCA sono fissate nelle normative DIN/ISO 140/90, in accordo con queste regolamentazioni, il metodo si divide in 4 parti:

- definizione di ambito ed obiettivo;
- analisi dell’inventario;
- stima impatto;
- interpretazione.

Come indicato al punto 3.5 dei Criteri di selezione, ai fini dell’attribuzione del punteggio di 5 punti, tutti gli investimenti richiesti a finanziamento devono derivare da studi LCA.

10.D. (23 maggio 2017)

Ai fini dell'assegnazione di punti, in relazione al criterio 3.5 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ASPETTI AMBIENTALI – STUDI LCA si chiede quale documentazione bisogna allegare al fine di dimostrare che l'investimento previsto dal progetto derivi da studi LCA.

10. R.

Ai fini dell'attribuzione dei 5 punti vi è necessità di presentare una relazione dettagliata sugli studi LCA effettuati sugli investimenti previsti dal progetto.

11.D. (23 maggio 2017)

Il criterio 3.5 attribuisce 3 punti se il progetto prevede il conseguimento di certificazioni ambientali derivanti da norme ISO fondate sull'utilizzo della metodologia LCA.

Il criterio 3.5 attribuisce 5 punti se gli investimenti previsti dal progetto derivano da studi LCA

Sono ammissibili le spese sostenute per: il conseguimento di certificazioni ISO? Per gli Studi LCA?

11.R

Non sono ammissibile le spese per il conseguimento di certificazioni volontarie (ISO)

Sono ritenute ammissibile le spese sostenute per gli studi di fattibilità LCA effettuati sugli investimenti previsti dal progetto

12.D. (23 maggio 2017)

Un'azienda che produce cornetti surgelati intende realizzare un cornetto vegano (il prodotto fino ad oggi non è mai stato trattato dall'azienda).

Tale innovazione, ai fini del punteggio di cui al criterio 3.4 – innovazioni di prodotto -sarà considerata:

- introduzione di un prodotto mai trattato dell'impresa (attribuzione n. 10 punti);
- estensione della linea dei prodotti già presenti nell'offerta dell'azienda (attribuzione n. 5 punti).

12. R.

La realizzazione del cornetto vegano verrà considerata come un'estensione della linea dei prodotti già presenti nell'offerta dell'azienda con l'attribuzione di punti 5 in fase di lavorazione

13.D. (23 maggio 2017)

Ai fini dell'assegnazione di punti 10 , in relazione al criterio 3.1 "Miglioramento delle prestazioni globali (cfr bando pag.12), la delibera di incremento del capitale sociale per un valore almeno pari al 5% dell'importo in progetto, deve essere una delibera assembleare straordinaria verbalizzata con atto notarile (delibera di incremento di sottoscrizione aumento capitale sociale) oppure è ammessa anche una delibera assembleare ordinaria di versamento in conto futuro aumento capitale sociale, in cui i soci si impegnano a versare le somme a titolo di futuro aumento capitale sociale e si impegnano all'effettivo incremento di capitale sociale (mediante atto notarile solo in caso di approvazione del progetto di investimento presentato ai sensi della misura 4.2.1.?

13. R.

Ai fini dell'assegnazione di punti 10, in relazione al criterio 3.1, occorre una delibera assembleare ordinaria di versamento in conto futuro aumento capitale sociale, in cui i soci si impegnano a versare le somme a titolo di futuro aumento capitale sociale. *L'incremento del Capitale sociale*

deve essere sottoscritto, con verbale di Assemblea Straordinaria notarile e versato, prima del provvedimento di concessione.

14.D. (6 giugno 2017)

La Tipologia di intervento 4.2.1, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento prevede, tra l'altro, che: sia utilizzata materia prima di provenienza extra aziendale per una quota superiore al 50 % della materia prima che l'impresa intende lavorare/trasformare;

sia garantita una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine, la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50 % della quantità totale annua che sarà acquistata dall'impresa richiedente.

Il "Criterio di selezione 3.2 – Livello di coinvolgimento dei produttori agricoli", attribuisce il punteggio per premiare le imprese che effettuano l'accorciamento ossia mostrano un maggior coinvolgimento dei produttori agricoli, oltre il minimo previsto dalle condizioni di ammissibilità.

Nel caso delle "aziende agricole" che sottoscrivono intese di fornitura di materia prima pari al 70 % della quantità totale che andranno a lavorare, di cui il 49 % sarà acquistato da aziende non agricole ed il 51 % sarà acquistato da produttori agricoli, in valore assoluto la quantità di materia prima acquistata da produttori agricoli attraverso le intese di fornitura è pari al 35,70 % della quantità totale lavorata annualmente.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si chiede se all'azienda agricola che produce il 30% della materia prima trasformata e che acquista da produttori agricoli il 35,70% della materia prima con le intese di fornitura, sia possibile attribuire i 3 punti previsti dal Criterio di selezione 3.2 (la quantità di materia prima complessiva prodotta direttamente dai produttori agricoli è pari al 65,70% di quella totale lavorata).

14.R.

All'azienda agricola che produce il 30% della materia prima da trasformare e che acquista da produttori agricoli, con le intese di fornitura, il 35,70% della materia prima totale lavorata annualmente, è possibile attribuire i 3 punti previsti dal Criterio di selezione 3.2, in quanto la produzione propria, cioè la materia prima di produzione aziendale, è assimilabile alle intese di fornitura con produttori agricoli.

15.D. (6 giugno 2017)

In riferimento alle intese di fornitura della materia prima allegate alla domanda di aiuto, la percentuale che determina l'attribuzione del punteggio si riferisce alla materia prima conferita (quindi solo quella di terzi) o a tutta la materia prima che si intende lavorare (inclusa quella propria)?

15. R Le intese di fornitura della materia prima extra aziendale, allegate alla domanda di sostegno, l'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione 3.2 – livello di coinvolgimento dei produttori agricoli – comprendono oltre alla materia prima fornita direttamente da agricoltori anche quella di propria produzione.

16. D. (6 giugno 2017)

In merito all'attribuzione del punteggio, con riferimento al punto 3.1 (miglioramento delle prestazioni globali) le ditte individuali sono equiparate alle Società di persone? Godranno del punteggio se si impegnano a versare il capitale sul conto dedicato prima della concessione del decreto?

16. R.

Riguardo al punto 3.1 del Bando miglioramento delle prestazioni globali) le ditte individuali sono considerate alla stregua delle Società di persone; infatti potranno usufruire del punteggio qualora s'impegnano a versare il capitale proprio sul conto dedicato prima del provvedimento di concessione.

17.D. (6 giugno 2017)

La società che intende presentare domanda di agevolazione si occupa del confezionamento di cremogenati di frutta e verdura in pack flessibili. L'investimento, invece, ha ad oggetto l'acquisto di Impianti e Macchinari per introdurre una nuova linea di produzione, che affiancherà quella attuale, per la lavorazione e la trasformazione di frutta e verdura acquistata direttamente da produttori agricoli e Consorzi. I prodotti finiti generati dalla nuova linea di produzione saranno ricondotti a circa 6 categorie in base al mix di materia prima utilizzata (puree a base di frutta tradizionale, ortaggi/verdure o mix frutta tradizionale e ortaggi/verdure). Lo studio LCA, che dà luogo a punteggio, può essere realizzato su un'unica categoria di prodotto o la "PMI richiedente" deve provvedere a realizzare tanti studi LCA quante solo le tipologie di prodotto finito realizzato?

17.R.

Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 3.5 dei Criteri di selezione tutti gli investimenti richiesti a finanziamento devono derivare da studi LCA.

18.D. (6 giugno 2017)

In riferimento ai 5 punti assegnati dal "Criterio di Selezione 3.2" della tipologia di intervento 4.2.1 per i progetti che prevedono la produzione di prodotti iscritti al registro comunitario delle denominazioni di origine protetta (DOP) e/o delle indicazioni geografiche protette (IGP), volevo chiedere se alle aziende certificate dal Consorzio di Tutela del "cipollotto DOP NOCERINO" come "CONFEZIONATORI" possono essere riconosciuti i 5 punti assegnati dal predetto criterio di selezione.

18.R.

Essendo previsto un punteggio aggiuntivo laddove il progetto preveda la realizzazione di produzioni di qualità riconosciute ai sensi dei Reg.1151/2012 e 1308/13, in ottica di valorizzazione del territorio e di incremento del valore aggiunto, si può riconoscere il punteggio di 5 punti relativi al Criterio di Selezione n. 3.2 anche i richiedenti iscritti nell'apposito registro dei "CONFEZIONATORI".

19. D. (6 giugno 2017)

Al fini dell'assegnazione dei punti, in relazione al criterio 3.5 – caratteristiche del Progetti – Aspetti Ambientali (cfr. bando pag. 13), la spesa per "rifacimento parziale manto copertura capannone industriale esistente (ai fini dell'allocazione dell'impianto fotovoltaico) e rifacimento manto

stradale stabilimento, è qualificabile come “miglioramento della prestazione energetica esistente dell’immobile” – attribuzione n. 3 punti?

19. R.

In relazione al criterio 3.5– caratteristiche del Progetti – Aspetti Ambientali si ritiene che la spesa per “rifacimento parziale manto copertura capannone industriale esistente (ai fini dell’allocazione dell’impianto fotovoltaico) e rifacimento manto stradale stabilimento non sia configurabile come miglioramento della prestazione energetica esistente dell’immobile.

IMPEGNI E OBBLIGHI

1. D. (17 MAGGIO 2017)

Chiediamo di sapere se un’azienda che ha in programma, nei prossimi 18/36 mesi, di spostare la sede dell’unità produttiva in altro comune della stessa provincia possa presentare un progetto di investimento per l’acquisto esclusivamente di macchine ed attrezzature.

1. R.

Al fini dell’ammissibilità al sostegno degli investimenti produttivi (macchinari e attrezzature), il richiedente deve garantire la disponibilità giuridica dei beni immobili interessati dall’investimento per il periodo necessario alla realizzazione dell’intervento, e per i successivi 5 anni dal pagamento finale.

Qualora per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato, durante i 5 anni successivi al pagamento finale, dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio della Regione Campania, il Beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’Ufficio competente. In ogni caso, non è consentito modificare gli obiettivi originariamente prefissati dal progetto e le condizioni che hanno influito sull’attribuzione del punteggio della Domanda in fase di valutazione.

ASPETTI GENERALI

1. D. (17 MAGGIO 2017)

Come o dove si accede per compilare il BPOL PSR Regione Campania?

1. R.

In risposta al quesito si specifica quanto segue:

Per la compilazione del BPOL - Business Plan on Line vi è necessità di procedere preventivamente con l’accreditamento al SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale.

Tale accreditamento avviene attraverso la compilazione del modello di richiesta così come indicato nei seguenti link regionale:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_12-10-16T.html

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/manuale_compilazione_domande_sostegno.pdf

2.D [6 GIUGNO 2017]

A pag. 48 delle Disposizioni Attuative Generali è richiesto che i preventivi di spesa siano richiesti dall'impresa committente e spediti dal potenziale fornitore a mezzo PEC. Considerando che la posta elettronica certificata è stata adottata esclusivamente dall'Italia e da Hong Kong, cosa bisogna fare per acquistare impianti o macchinari da paesi comunitari e/o extra comunitari le cui aziende non possono inviare preventivi a mezzo PEC?

Per questo motivo si chiede cosa debba fare la società per acquistare macchinari da fornitori non italiani? Può richiedere l'invio del preventivo sulla sua posta PEC e l'invio dell'originale con posta Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (o equipollenti)?

2.R

Nel caso in cui il partecipante al bando intenda acquistare macchinari da fornitori non italiani e quindi non muniti di posta elettronica certificata, si specifica quanto segue:

Se la società estera ha una sede secondaria in Italia, ai sensi dell'art. 2508 codice civile relativo alla pubblicità degli atti societari, ha l'obbligo di attivare e comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese perché la PEC si configura come "sede elettronica" della società, quindi può fornire i preventivi tramite PEC.

Se la società estera non ha una sede secondaria in Italia e di conseguenza non può fornire i preventivi con un indirizzo di posta elettronica certificata, può fornire gli stessi con un documento elettronico pdf firmato digitalmente provvisto di marca temporale.

Il partecipante al bando dovrà fornire copia della mail di ricezione del preventivo e produrre lo stesso su supporto magnetico.

3.D (6 GIUGNO 2017)

Nel bando si legge che il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici provenienti da normative comunitarie, statali o regionali. Il credito d'imposta, il Bonus Sud o il super ammortamento è cumulabile? Le agevolazioni di natura fiscale o garantuale, in generale, concesse al soggetto beneficiario per le stesse spese e costi ammissibili, nei limiti delle intensità massime previste, sono cumulabili? È importante soprattutto per l'acquisto di macchine ed attrezzature nuove.

3.R

In linea di principio il credito d'imposta come misura di agevolazione fiscale prevista dal Bonus Sud, stante la vasta platea di contribuenti ai quali è rivolta, viene qualificata come "generale" e per questo "cumulabile" con altre provvidenze concomitanti", salvo diverse disposizioni dell'Agenzie delle Entrate

Circolare 12/E del 13 Aprile 2017- Agenzia delle Entrate.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

1. D. (17 MAGGIO 2017)

Ai sensi dell'art. 10 dell'avviso, il valore degli investimenti ammissibili per quanto concerne le opere murarie, è limitato a:

- € 2.000.000,00 per la costruzione di nuovi investimenti;
- € 1.000.000,00 per il miglioramento o l'ampliamento di edifici esistenti.

Nel caso in cui un'impresa intenda realizzare un nuovo edificio per la realizzazione di una fase di lavorazione (es. frantoio per la spremitura delle olive o impianto per la spumantizzazione) il cui

costo è pari ad € 1.200.000,00 e, contemporaneamente realizzare delle opere murarie per il miglioramento dell'edificio esistente per ulteriori € 500.000,00, i limiti sono rispettati?

1. R.

Si, sono rispettati i limiti relativi all'art. 10 del bando, sia per il miglioramento dell'edificio esistente che del nuovo opificio da realizzare.

2. D. (23 maggio 2017)

Relativamente alla produzione del bilancio consolidato dell'ultimo anno antecedente la domanda di finanziamento, si fa presente che la società richiedente, ai sensi del D.lgs 9 aprile 1991, n.127, rientra tra i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (si allega normativa di riferimento). In tal caso, è sufficiente la copia conforme del bilancio dell'ultimo anno, antecedente la domanda di finanziamento, delle imprese collegate, così come previsto al punto?

2. R.

il Decreto Legislativo n° 139 del 18 agosto 2015, ha introdotto novità in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato (attuazione della Direttiva 2013/34/UE), il cd. "Decreto Bilanci", le cui **nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2016**.

In particolare l'art.7 comma 1 apporta alcune modifiche all'art. 27 del Decreto Legislativo 127/1991, relativo ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Si specifica che sono tenute a predisporre il bilancio consolidato le S.p.A., le Sapa e le S.r.l. che possiedono una partecipazione di controllo in un'altra società, nonché gli enti pubblici, le cooperative e le mutue assicuratrici che controllino una S.p.A., una sapa o una S.r.l.

Tuttavia le imprese controllanti, sono esonerate da tale obbligo se, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (in riferimento al proprio bilancio e a quello delle controllate):

- 20.000.000 euro negli attivi patrimoniale;
- 40.000.000 euro nei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio;
- numero di dipendenti in media nell'anno: 250

Pertanto nel caso in cui la società richiedente rientri nella suddetta ipotesi, si conferma la possibilità della produzione in copia conforme del bilancio approvato e depositato dell'ultimo anno antecedente la domanda di finanziamento.

3. D. (23 maggio 2017)

Il bando prevede (pag. 17 - N.3.) che si allegi all'istanza di finanziamento copia conforme del bilancio consolidato dell'ultimo anno per la verifica e controllo delle società associate/collegate/controllate.

Al riguardo la legge (comma 3-bis dell'art. 27 del D.Lgs 9 aprile 1991 n. 127) da facoltà all'impresa di non predisporre il bilancio consolidato qualora controlla solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.

In questo caso l'impresa può solo allegare alla domanda di finanziamento, oltre al bilancio dell'ultimo anno, una dichiarazione del revisore legale che certifica quanto predetto.

3. R.

Un'ulteriore ipotesi di esclusione dal consolidamento si ha nel caso in cui la società controlli esclusivamente imprese che possono essere escluse ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 127/1991 (come modificato dall'art.7 comma 2 del D.Lgs 139/2015), ossia:

1. la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
2. l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
3. in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio consolidato;
4. le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Se la società richiedente risponde ad uno dei suddetti casi di esclusione dalla presentazione del bilancio consolidato può allegare alla domanda di finanziamento, oltre al bilancio dell'ultimo anno approvato e depositato, una dichiarazione del revisore legale che certifichi quanto predetto.

4.D. (23 maggio 2017)

Nel caso di strutture realizzate in passato con altri finanziamenti tipo Legge Sabatini, Patti territoriali, ecc. possono queste essere oggetto di intervento nella 4.2.1?

4.R.

Le strutture realizzate in passato, se vincolate con altri finanziamenti, non possono essere oggetto di intervento nella 4.2.1

Tipologia 4.2.1 – AVVIO LAVORI

Quesito:

Al fine della tracciabilità delle fatture e dei pagamenti, così come disposto dal Par. 16.3.3. Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN delle Disposizioni Generali di attuazione - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - Versione 2.0 , non avendo ancora un CUP da indicare sugli stessi, può l'azienda menzionare il barcode della domanda di sostegno ed il riferimento al progetto stesso?

Inoltre, le spese generali (in particolare del tecnico progettista) possono essere liquidate in questa fase?

Risposta:

Nelle more del completamento dell'istruttoria delle Domanda di Sostegno e dell'emissione del provvedimento di concessione, i richiedenti della tipologia di intervento 4.2.1, come indicato al paragrafo 14 del bando "modalità e tempi di esecuzione dei progetti", possono procedere all'avvio dei lavori e delle attività relative al progetto a partire dalla data successiva a quella di presentazione della DdS, previa comunicazione a mezzo PEC alla UOD di competenza, nella quale dovranno essere rappresentati i motivi di reale urgenza per i quali si rende necessario l'avvio dei lavori. Tale condizione non impegna in alcun modo l'Amministrazione all'ammissibilità a finanziamento del progetto.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute, in ottemperanza a quanto stabilito al par. 15.4.1 - *Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati* delle Disposizioni Generali Attuative per le Misure non connesse alla superficie /o agli animali, le fatture dovranno:

- riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui le stesse si riferiscono;
- risultare chiaramente riferibili al progetto – indicando il riferimento al PSR Campania 2014-2020, la Misura ed il titolo del progetto – ai preventivi – che verranno nelle stesse esplicitamente richiamati – o ai computi metrici esibiti;
- riportare obbligatoriamente i dati di identificazione di macchine e attrezzature acquistate.

Tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto (fatture, causali di pagamento, ecc.) relativi alle spese generali sostenute prima della presentazione della Domanda di Sostegno e alle spese sostenute nel periodo tra la Domanda di Sostegno e il Provvedimento di concessione dovranno obbligatoriamente indicare, in luogo del CUP, il numero della domanda di sostegno.

Per quanto attiene alle modalità di pagamento, in ottemperanza a quanto stabilito al par. 16.3.3 - *Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN* – delle Disposizioni Generali Attuative per le Misure non connesse alla superficie /o agli animali, per quanto attiene alle spese generali sostenute prima della presentazione della Domanda di Sostegno e alle spese sostenute dopo la presentazione di una Domanda di Sostegno, ma prima della assegnazione del CUP, è consentito che la movimentazione finanziaria avvenga attraverso un conto corrente, intestato o co-intestato al Beneficiario, differente dal conto corrente dedicato, a patto che il pagamento sia effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Si specifica, inoltre, che il beneficiario ha l'obbligo:

- 1) di effettuare un giroconto dal conto corrente dedicato all'operazione verso il conto utilizzato per effettuare questi pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, "nella descrizione del giroconto, con il quale si traccia l'uscita dal conto dedicato verso il conto utilizzato per questi pagamenti, deve essere riportato il CUP e gli altri elementi richiesti per i pagamenti previsti nel presente documento (Par. 15.4). Inoltre, ciascuna operazione di giroconto si deve riferire ad una singola operazione e deve essere corredata di tutti gli elementi che consentano una facile identificazione della spesa."

- 2) di mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (ad es. codice progetto nelle causali di pagamento / fatture), come previsto al par. 16.3.4 – *Obblighi in materia di adempimenti contabili* - delle Disposizioni Generali Attuative per le Misure non connesse alla superficie /o agli animali.